



Città di Albano Laziale

Prot. Uscita del 20/03/2013

nr. 0013227

Classifica: II.1



Città di Albano Laziale

Provincia di Roma

Individuazione Responsabile della prevenzione della Corruzione (Legge n. 190/2012)

IL SINDACO

Premesso che la recente legge 06.11.2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”, sancisce l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Dato atto che il predetto Piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012), e che, a tal fine, l’organo di indirizzo politico è tenuto ad individuare preventivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, incaricato della predisposizione di tale Piano;

Considerato che negli enti locali detto Responsabile, e’ individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione (art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012);

Visto il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha disposto, con l’art. 34-bis, comma 4, il differimento al 31 marzo 2013 del termine per l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il corrente anno;

Dato atto che per gli enti locali, il comma 60, del citato articolo 1 della L. n. 190/2012, stabilisce che “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica”.

Considerato che, pur in presenza del differimento del termine per l'adozione del Piano ed il rinvio, per gli enti locali, operato dal comma 60 dell'art. 1 della l. n. 190/2012, al contenuto delle richiamate intese, ancora non intervenute, si ritiene necessario avviare l'attuazione dei richiesti adempimenti con la formale individuazione della figura del Responsabile;

Considerato inoltre che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che:

- la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del Segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;

- la scelta dovrebbe ricadere su chi:

1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;

2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;

3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;

- è inopportuno nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;

Considerato infine che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*;

- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 c. 2 legge n. 190/2012);

- con la deliberazione numero 15/2013, la CIVIT ha espresso l'avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione vada individuato, nei comuni, nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dandone comunicazione alla giunta comunale ed all'organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa;

Ritenuto, in applicazione delle citate disposizioni, di poter individuare il Segretario Generale, in possesso dei requisiti previsti dalla Funzione Pubblica, sopra richiamati, quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente;

Visti:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e s.m.i.;

- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;

- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia*;

DECRETA

1. di individuare il Segretario Generale dell'ente, dott. Adriano Marini, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012 .
2. di comunicare, copia del presente, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
3. di comunicare senza indugio, copia del presente, alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);
4. di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. 150/2009).

Il Sindaco
Nicola Marini

